UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IL CORPO INTERCOMUNALE UNICO DEL FRIGNANO. RINNOVO.

In attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e di istituzione e costituzione di corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale

TRA

- **IL COMUNE DI FANANO,** rappresentato dalla Dott.ssa **Bellettini Maria Chiara** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune medesimo (C.F. Ente 00562780361), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 22 del 22/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO,** rappresentato dal Rag. **Santi Graziano** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile, (C.F. Ente 83000910360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 12 del 29/04/2018, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO,** rappresentato dalla Sig.ra **Bononi Maurizia** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune medesimo (C.F. Ente 00460930365), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 15 del 14/04/2018, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI MONTECRETO,** rappresentato dal Sig. **Bonucchi Leandro**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune medesimo (C.F. Ente 00679510362), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 14 del 24/04/2018, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO,** rappresentato dal Dott. **Giovanelli Giampaolo**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Segretario Generale del Comune medesimo (C.F. Ente 00223910365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 12 del 29/03/2018, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO,** rappresentato dalla Dott.ssa **Antonioni Annalisa** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune medesimo (C.F. Ente 00632850368), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 13 del 29/03/2018, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI POLINAGO,** rappresentato dalla Sig.ra **Ranieri Maria Pia Giordana** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio AA.GG e Demografici del Comune medesimo (C.F. Ente 00474870367), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 11 del 09/04/2018, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI RIOLUNATO,** rappresentato dalla Rag. **Contri Claudia** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune

medesimo (C.F. Ente 00661380360), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2018, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI,** rappresentato dalla Dott.ssa **Gubertini Arianna** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune medesimo (C.F. Ente 00224320366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 10 del 14/04/2018, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI SESTOLA,** rappresentato dal Sig. **Bonucchi Marco**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco Pro – Tempore del Comune medesimo (C.F. Ente aggiungere), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 14 del 20/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO,** rappresentata dal **Dr. Ante Stefano**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Frignano medesima (C.F. Ente 03545770368) autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. 3 del 26/03/2018, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- **che** la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21, disciplina l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali e, in particolare, all'articolo 21, reca la disciplina delle convenzioni tra gli enti locali quali strumenti finalizzati alla gestione coordinata di funzioni o servizi;
- **che** la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;
- **che** la legge regionale 4 dicembre 2003 n. 24 (Disciplina della Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) all'articolo 14 prevede che le funzioni di polizia locale vengano svolte mediante l'istituzione del Corpo di polizia locale e specifica che il Corpo di polizia locale è una struttura complessa anche a carattere intercomunale a cui siano addetti almeno trenta operatori;
- **che** i Comuni sopra costituiti in data 30 dicembre 2008 hanno sottoscritto con la Comunità Montana del Frignano una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Amministrativa Locale e del Servizio di Polizia Municipale tramite l'istituzione del Corpo Intercomunale Unico del Frignano;
- **che,** successivamente, a seguito di espressa comunicazione inviata dagli Enti, la Comunità Montana del Frignano con deliberazione n. 12 del 27.9.2011 ha preso atto dell'intenzione di recedere dalla convenzione espressa da parte dei Comuni di Sestola e Montecreto;
- **che,** in data 31/12/2012 i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni hanno sottoscritto con la ex Comunità Montana del Frignano il rinnovo della Convenzione, condividendone gli obiettivi e le finalità, per la durata di cinque anni dal 01/01/2013 e rinnovata sino al 31/03/2018;
- **che** i Comuni di Montecreto e Sestola hanno aderito alla gestione associata a far tempo dal 01/01/2015;
- **che** la presente convenzione viene stipulata ai sensi e anche per le finalità previste dall'art. 30

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenuto conto dell'art. 11 - 1° comma - lettera d) della Legge 31/01/1994 n. 97, per quanto attiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte dell'Unione dei Comuni del Frignano, in particolare per l'organizzazione del servizio di Polizia Municipale; nonché in base all'art. 14 - 6° comma della L.R. 04/12/2003 n. 24;

- **che** con la convenzione, le parti che la sottoscrivono intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- **che** la convenzione, inoltre, prevede norme programmatiche o finali, per quanto concerne l'obiettivo delle Amministrazioni contraenti a proseguire la gestione congiunta del servizio di polizia municipale;

Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Capo I
Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. I Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola (di seguito denominati "Comuni"), nell'esercizio dei poteri e prerogative loro spettanti per legge, confermano l'intenzione di rinnovare la convenzione con l'Unione dei Comuni del Frignano per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo servizio di polizia municipale, da esercitare tramite il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale. I predetti Comuni svolgeranno in modo unificato i servizi sottoelencati, nella modalità organizzativa sopra ricordata, per il tramite dell'ente delegato, con messa a disposizione delle necessarie ed opportune risorse strumentali e umane.
2. L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa già previsti negli Enti locali di provenienza e nell'art. 14 della L.R. n. 24/2003. In via esemplificativa le funzioni del Corpo di Polizia Municipale si possono così definire:
   a) polizia stradale;
   b) polizia commerciale;
   c) polizia amministrativa;
   d) polizia edilizia;
   e) polizia ambientale;
   f) polizia urbana ivi comprese le segnalazioni inerenti a disservizi;
   g) polizia rurale;
   h) pubblica sicurezza (funzioni ausiliarie ai sensi della L. n. 65/1986);
   i) polizia giudiziaria;
   j) polizia igienico sanitaria (compreso il T.S.O. e A.S.O.);
   k) educazione stradale;
   l) servizio di controllo del territorio;

m) servizio di informazione e comunicazione;
n) accertamenti anagrafici;
o) gestione verbali e contenzioso;
p) servizi inerenti la viabilità e la segnaletica;
q) servizi di rappresentanza;
r) formazione ed aggiornamento del personale;
s) acquisti comuni;
t) assistenza al Sindaco in caso di trattamenti sanitari obbligatori e per l'esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti

3. Per esigenze di carattere organizzativo presenti nei Comuni e per motivi di opportunità e razionalizzazione delle funzioni stesse, è affidato inoltre al Corpo Unico l'esercizio delle seguenti funzioni:
   a) riscossione della tassa occupazione suolo pubblico temporanea,
   b) ordinanze non contingibili ed urgenti in materia di viabilità legate a esigenze di carattere temporaneo,
   c) permessi ed autorizzazioni riservati ad invalidi,
   d) servizio notificazione atti esclusivamente in via sussidiaria in caso di necessità, urgenza e impossibilità di provvedere con altro personale da parte delle Amministrazioni comunali.
4. Rimangono in capo ai competenti servizi dei Comuni i provvedimenti amministrativi (ordinanze ordinarie, ecc.) in materia di viabilità che non abbiano carattere temporaneo;
5. Restano esclusi dalla presente convenzione, e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni, le funzioni di Ufficiale di Governo (artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000) e le competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti. All'uopo gli stessi Sindaci, informato il Presidente, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di polizia locale secondo principi di necessità e di autonomia.
6. Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a provvedere all'omogeneizzazione dei regolamenti comunali nelle materie di cui sopra.
7. La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
   - politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
   - la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo Unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
   - l'uniformità dei comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
   - il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione;
   - i controlli in materia di mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti, di concerto con le forze di polizia di cui all'art. 12, comma 1) lettera e) del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;

- la tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle piccole attività di polizia edilizia;
- la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana, comprensiva dell'attività di polizia giudiziaria;
- il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti comuni dei singoli enti convenzionati;
- il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- i controlli di polizia tributaria riferiti ai tributi nazionali con le modalità dell'art. 36 del DPR 29/09/1973 n. 600.

8. Per quanto attiene alle procedure riferite alle succitate funzioni, si fa riferimento all'*Assetto Organizzativo e funzionale del Corpo Unico* da approvare con provvedimento di Giunta dell'Unione.
9. Scopi della presente convenzione sono inoltre quelli di consentire la gestione coordinata dei servizi di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore o più razionale utilizzo delle risorse umane. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio dei bisogni emergenti nel territorio ed una presenza più articolata per la prevenzione e il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza urbana e rurale e di tutela della vivibilità sul territorio. Inoltre, tramite la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, si propone il raggiungimento di elevati standard di efficienza ed economicità del servizio, nella prospettiva di professionalità e responsabilità del personale occupato.

Articolo 2
Principi

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:
   - massima attenzione all'esigenze dell'utenza
   - preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
   - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
   - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
   - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
   - uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente Convenzione;

- omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
- economicità, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- miglioramento e distribuzione ottimale del servizio sul territorio
- razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alle esigenze del territorio

Articolo 3

Conferimento - Delega della gestione associata

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione, i Comuni di cui sopra **conferiscono e delegano** all'Unione dei Comuni del Frignano, con le modalità e secondo i limiti disciplinati dal presente atto, le funzioni di polizia amministrativa locale, nonché quelle di gestione e organizzazione in modo associato dei servizi di Polizia Municipale, da conseguire tramite il Corpo di Polizia Municipale Intercomunale, in relazione agli standard essenziali, fissati dalla Regione, che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto tra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, al numero minimo di ore di servizio da garantire, alle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio.
2. L'Unione dei Comuni del Frignano, in persona del costituito rappresentante, **accetta** la presente delega e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto e nelle deliberazioni consiliari di conferimento.
3. Le parti si impegnano, inoltre, a verificare tramite monitoraggio i risultati prodotti e conseguiti per effetto della gestione in modo associato della funzione, soprattutto con riferimento ai servizi resi e alle prestazioni espletate dal Corpo Intercomunale in favore di ciascuna realtà comunale.

Capo II
Ambiti territoriali

Articolo 4

Ambito Territoriale

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 24/2003, in quello ottimale corrispondente al territorio dei dieci Comuni membri della Unione dei Comuni del Frignano.

Articolo 5

Sub Ambiti Territoriali

1 Ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 21/2012 e ss.mm. e ii., l'Unione quale unico ambito ottimale si articola in sub-ambiti al fine di promuovere una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi.
2. Il sub-ambito rappresenta:

- il livello di base per la programmazione, la gestione e l'organizzazione dei servizi associati in Unione;
- un livello organizzativo dei servizi dell'Unione fondato sui principi:
  - gestione della funzione o del servizio in capo all'Unione,
  - inclusione delle attività nella pianificazione strategica gestionale e finanziaria dell'Unione
  - rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

3. La delimitazione territoriale del sub-ambito e il numero dei Comuni aderenti a ciascuno di questi sono approvati dal Consiglio dell'Unione su proposta dei Comuni interessato o previa loro consultazione.

4. I sub-ambiti territoriali individuati sono:
   - Sub-ambito dei Comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato;
   - Sub-ambito dei Comuni di Sestola, Fanano e Montecreto;
   - Sub-ambito dei Comuni di Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Lama Mocogno e Polinago;

Articolo 6

Conferenza degli Amministratori di Sub Ambito Territoriale

1 Ferma restando l'efficacia essenzialmente politica dei documenti prodotti, per garantire il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di sintesi e la rappresentanza territoriale è istituita la Conferenza degli Amministratori di sub-ambito, quali organismi propositivi con compiti di impulso, coordinamento, controllo e raccordo con la Giunta dell'Unione.

2 All'interno di ciascun sub-ambito è costituita la "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, tra i quali viene eletto il "Presidente di Conferenza".

3 La "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" si riunisce presso uno dei Comuni facenti parte del sub-ambito o presso la sede legale dell'Unione o anche in sede diversa purché ricompresa nel territorio dell'Unione.

Articolo 7

Compiti della Conferenza degli Amministratori di Sub Ambito Territoriale

1 Alla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito", in quanto organo di rappresentanza diretta dei cittadini, è riservato l'esercizio di un ruolo propositivo, consultivo, di coordinamento e di controllo dei servizi associati, con funzioni di raccordo con la Giunta dell'Unione nella formazione degli indirizzi e delle scelte, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento.

2 Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale reiezione delle proposte, decisioni e pareri espressi dalla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" su provvedimenti che riguardino interessi specificatamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.

Articolo 8

Decisioni della Conferenza degli Amministratori di sub-ambito

1. La "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito", nel territorio di riferimento, sottopone agli organi dell'Unione le proposte di deliberazione nella prima seduta utile sulla base delle decisioni assunte.
2. Le decisioni della "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" sono adottate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
3. I verbali delle decisioni adottate dalla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" sono sottoscritti dal Presidente della Conferenza e dal Segretario dell'Unione o suo delegato.

Articolo 9

Presidente di Conferenza

1. Il Presidente della "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" è eletto dalla maggioranza dei membri della Conferenza nel proprio seno con votazione palese. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei membri assegnati dai Comuni aderenti.
2. Il Presidente:

   a) convoca e presiede la Conferenza;

   b) propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le decisioni assunte;

   c) sovraintende al funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla "Conferenza dei Amministratori di sub- ambito" vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

   d) esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione all'ambito di riferimento;

Capo III
Organizzazione e funzionamento della gestione Associata

Articolo 10

Struttura organizzativa del Corpo Unico

1. Il Corpo Unico associato opera attraverso un ufficio comune, al quale è adibito personale degli Enti partecipanti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'ufficio comune funziona con le unità di personale in servizio, fatte salve le successive assunzioni fino al raggiungimento degli standard essenziali previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2004, n. 1179.
2. L'organizzazione del Corpo Unico di Polizia Municipale è così strutturata:

   Il Corpo Unico è formato dagli operatori già trasferiti dai Servizi e Corpi di Polizia Municipale dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, ai sensi della legge n. 65/1986, del D. Lgs. 267/2000 e Legge Regionale 24/2003 e dagli operatori assunti dall'Unione dei Comuni del Frignano sulla

base della programmazione del fabbisogno di personale approvata in accordo con i Comuni convenzionati.

La struttura operativa dei servizi unici del Corpo Unico è organizzata in Comando Unificato, Uffici Operativi Centrali e di Supporto e Presidi territoriali.

Il Comando Unificato ha sede presso il Comune di Pavullo n/F.

L'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 14 della L.R. n. 24/2003 in cui opera il Corpo Unico, corrisponde con il territorio dei Comuni membri dell'Unione dei Comuni del Frignano. Tale ambito territoriale è suddiviso in Presidi territoriali corrispondenti ai sub-ambiti di cui all'art.4 della presente Convenzione.

3. L'organizzazione del servizio, la dotazione organica complessiva, le attribuzioni e le funzioni del Comandante e del Vice Comandante, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente convenzione, sono meglio specificati dal Regolamento per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale e/o in appositi atti organizzativi di competenza della Giunta dell'Unione, nei quali esplicitare le modalità di esercizio del servizio in base a criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni. Il regolamento e gli atti organizzativi sono stati approvati con apposita deliberazione.
4. Gli enti convenzionati si impegnano a mettere a disposizione dell'ente delegato risorse umane e/o finanziarie, strumentali, necessarie per il corretto esercizio della funzione associata. Le risorse finanziarie saranno ripartite secondo i criteri previsti dalla presente convenzione.

Articolo 11

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:
   - Il **Presidente dell'Unione dei Comuni del Frignano**, in base alle prerogative di legge, emana direttive per l'esercizio in modo associato delle funzioni di polizia locale.
   - La **Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano** definisce le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione, definisce inoltre gli indirizzi per la nomina, da parte del Comandante del Corpo, dei Responsabili di Presidio. La Conferenza dei Sindaci si riunisce per l'approvazione delle linee di indirizzo della gestione del servizio, con la partecipazione del Comandante del Corpo Unico.

     La Conferenza dei Sindaci esercita i compiti di cui all'articolo 14 – sesto comma – lettera a) della legge regionale 04.12.2003, n. 24;
   - Il **Presidente di Conferenza degli Amministratori di sub-ambito**";
   - La **Conferenza degli Amministratori di sub-ambito** con compito di impulso, coordinamento, controllo e raccordo con la Giunta dell'Unione, come previsto dallo Statuto dell'Unione;
   - Il **Comandante del Corpo Unico** coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/1986 e all'art. 17 della Legge Regionale 24/2003 e ss.mm. e ii..

     Ha altresì il compito di:
     - recepire e dare applicazione alle direttive generali approvate dai competenti Organi dell'Unione;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
- assegnare il personale e le risorse strumentali;
- coordinare la predisposizione dei piani di lavoro dei singoli Presidi;
- presentare ai competenti organi dell'Unione, unitamente all'Ufficio di Coordinamento la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e richiedere l'assegnazione delle corrispondenti risorse umane e strumentali per assicurarne l'attuazione;

➢ I **Responsabili di Presidio** svolgono funzioni e compiti di coordinamento fra il territorio e i servizi di gestione associata. Sulla base degli indirizzi approvati dalla Conferenza dei Sindaci, i Responsabili di Presidio propongono un piano di lavoro da concordarsi ed approvarsi da parte della Conferenza degli Amministratori di sub-ambito e dal Comandante del Corpo. I succitati Responsabili di Presidio coordinano l'attuazione e verificano i risultati di detto piano.

➢ L'**Ufficio di Coordinamento**, composto dal Comandante, dai Responsabili di Unità Operative Centrali e dai Responsabili di Presidio, provvede, in via principale:
- alla definizione di piani di lavoro articolati per Presidio;
- all'individuazione dei fabbisogni e delle iniziative formative;
- alla verifica dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
- alla proposta di azioni di miglioramento nella gestione dei servizi di polizia locale

Articolo 12
Dotazione organica personale

1. Il Corpo di Polizia Municipale è composto dal personale trasferito dai Comuni, a tempo pieno o a tempo parziale, a tale funzione oltre al personale assunto dalla Unione dei Comuni del Frignano sulla base della programmazione del fabbisogno di personale approvata.

2. La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di polizia amministrativa e locale del Corpo Unico di Polizia Municipale viene determinata dalla Giunta dell'Unione nel rispetto delle disposizioni normative generali e specifiche di settore in materia e potrà essere articolata per Presidio territoriale.

Articolo 13
Programmazione

1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, sono contenuti nel documento unico di programmazione e nel bilancio pluriennale dell'Unione dei Comuni del Frignano, sui quali è inserito apposito programma.
2. Le proposte programmatiche ed i suoi aggiornamenti sono sottoposte alla Giunta dell'Unione, che a scopo consultivo si esprime previa valutazione di compatibilità da parte degli organi esecutivi dei Comuni.
3. I Comuni si impegnano a indicare nel loro documento unico di programmazione obiettivi e risorse finanziarie finalizzate a sostenere le attività e le iniziative della Polizia Municipale.

Articolo 14

Piano Esecutivo di Gestione

1. La Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano approva il piano esecutivo di gestione (PEG), contenente il documento finanziario preventivo e gli obiettivi della gestione assegnati al Comandante ed al Corpo Unico.

Articolo 15

Rendiconto di gestione

1. Entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento il Comandante del Corpo Unico invia alla Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano la relazione dettagliata dell'attività svolta dal Corpo stesso.

2. Fatta salva la possibilità di incontri e/o riunioni ad hoc per particolari e specifiche necessità il Presidente dell'Unione, il Segretario dell'Unione ed il Comandante del Corpo Unico incontrano, con cadenza trimestrale, la Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano. .

Capo IV
Rapporti tra Enti Convenzionati

Articolo 16

Rapporti finanziari – Definizione quote

1. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive necessarie a garantire il funzionamento del Corpo Unico sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che tengono conto:
   - della popolazione residente in ogni Comune al 31 dicembre dell'anno precedente,
   - del numero di Agenti previsto nel rispetto degli standard della normativa regionale,
   - dell'incidenza della movimentazione turistica sui Comuni desunta dalla normativa regionale.
   - dal numero di servizi prestati in ciascun Comune

2. nella deliberazione annuale di approvazione del bilancio di previsione di ciascun ente aderente saranno indicati i costi complessivi determinati secondo criteri di cui al comma precedente.
3. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza con periodicità mensile all' Unione dei Comuni del Frignano.
4. Al fine di consentire una verifica costante e la salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione associata anche alla luce degli eventuali aggiustamenti contabili che si rendessero necessari, il Comandante del Corpo Unico entro il 31 ottobre di ogni anno presenterà alla Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano una relazione sull'andamento della gestione associata.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comandante del Corpo Unico comunicherà alla Giunta dell'Unione il fabbisogno di risorse economiche relativo all'anno successivo, cosicché la Giunta possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.
6. Eventuali costi ed oneri finanziari aggiuntivi conseguenti a funzioni, attività e servizi svolti in forma associata, dovranno essere oggetto di apposito progetto/programma approvato dalla Giunta dell'Unione e dagli Enti territoriali interessati.
7. Le Conferenze degli Amministratori di sub-ambito potranno proporre funzioni e servizi aggiuntivi previsti nei propri programmi di attività alla Giunta dell'Unione sostenendone gli eventuali ulteriori oneri finanziari.
8. L'Unione dei Comuni del Frignano, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, può concorrere all'abbattimento delle quote dei Comuni. Inoltre, è tenuta a comunicare periodicamente i conteggi parziali degli oneri di gestione a carico di ciascun Comune e, con la massima tempestività, eventuali maggiori oneri rispetto a quelli preventivati.

Articolo 17
Entrate e Spese della convenzione

1. Le spese della presente convenzione sono attribuibili in linea di massima a:
   - oneri del personale;
   - acquisto ed impiego di apparecchiature informatiche e di comunicazione, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza e servizi necessari per l'effettuazione delle attività;
   - impiego di beni di consumo: telefono, fax, energia, carburante, cancelleria, modulistica, ecc.;
   - oneri relativi ai locali necessari per l'esercizio delle funzioni comuni;
   - spese generali: formazione del personale, convegni, attività addestrative, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata.

2. Costituiscono entrate derivanti dalla presente convenzione:
   - i proventi da contravvenzione;
   - i contributi da Enti terzi;
   - le entrate derivanti dalla prestazione di servizi diversi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i proventi che derivano dall'accertamento di violazioni a leggi e regolamenti, nonché i diritti di notifica, sono di spettanza dell'Unione dei Comuni del Frignano
4. Eventuali ulteriori entrate aggiuntive potranno essere ripartite anche con criteri diversi deliberati dalla Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano.

Articolo 18
Beni strumentali

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili in dotazione ai Servizi/Comando di Polizia Municipale dei Comuni convenzionati, sono assegnati in comodato gratuito al Corpo Intercomunale

di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Frignano ed assunti in carico dalla stessa, che ne curerà la manutenzione per tutta la durata della convenzione.

2. L'acquisto di altri beni e di nuove forniture è effettuato con le risorse assegnate dai Comuni o diversamente ottenute dall'Ente stesso.

Articolo 19

Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dal 1 Aprile 2018 e potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni associati.

Articolo 20

Revoca

1. La revoca è deliberata dal Consiglio con apposito atto, da assumersi almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha valore per l'anno successivo.
2. Il rapporto convenzionale e la delega potranno cessare, altresì, in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale della Comunità Montana.
3. Il recesso non fa venir meno la gestione unitaria del Servizio per i restanti Comuni
4. In ogni caso il/i Comune/i recedente/i non può/potrà far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni

Articolo 21

Responsabilità

1. Il mancato rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti, comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

Articolo 22

Adesioni successive alla gestione associata

1. La gestione associata disciplinata dalla presente convenzione è aperta all'adesione di Comuni che successivamente vorranno farne parte.
2. Tali adesioni saranno regolate da apposite convenzioni approvate dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti che recheranno in particolare la disciplina dei rapporti finanziari fra tutti gli enti interessati

Articolo 23

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione in merito alla presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria le controversie saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
   - il primo nominato congiuntamente dai Comuni
   - il secondo nominato dalla Giunta dell'Unione
   - il terzo nominato in comune accordo tra le parti o , in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena

3. Gli arbitri così nominati giudicano, in via amichevole e senza formalità, nel rispetto del diritto del contraddittorio

4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Capo V
Disposizioni Finali

Articolo 24
Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando Intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante del Corpo Unico Intercomunale.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 25
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi nazionali o regionali vigenti in materia di Polizia Locale e Municipale.

Articolo 26
Norme transitorie e finali

1. L'Unione dei Comuni del Frignano deve fare espressa menzione della delega di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio congiunto del servizio sono definitivi, per cui contro di essi non è ammesso ricorso all'amministrazione dei Comuni.
2. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Fanano
F.to: Maria Chiara Bellettini

Per il Comune di Fiumalbo
F.to: Graziano Santi

Per il Comune di Lama Mocogno
F.to: Maurizia Bononi

Per il Comune di Montecreto
F.to: Leandro Bonucchi

Per il Comune di Pavullo nel Frignano
F.to: Giampaolo Giovanelli

Per il Comune di Pievepelago
F.to: Annalisa Antonioni

Per il Comune di Polinago
F.to:Maria Pia Giordana Ranieri

Per il Comune di Riolunato
F.to: Claudia Contri

Per il Comune di Serramazzoni
F.to: Arianna Gubertini

Per il Comune di Sestola
F.to: Marco Bonucchi

Per l' Unione dei comuni del Frignano
F.to: Ante Stefano

La presente copia è conforme all'originale firmato digitalmente